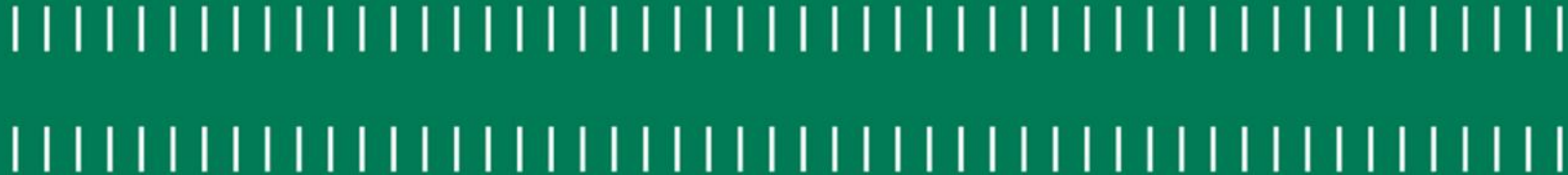


Il Fondo di garanzia per le PMI

MEDIOCREDITO
CENTRALE

|
INVITALIA
|

Controlli documentali



Adempimenti controlli documentali – Soggetto Beneficiario Finale

Il Gestore del Fondo è tenuto ad effettuare controlli documentali su un campione di operazioni finanziarie ammesse all'intervento del Fondo. Per le operazioni finanziarie che sono oggetto di verifica, il Gestore del Fondo invia tramite pec:

**Comunicazione avvio
attività ispettiva
soggetto beneficiario
finale**

Il **soggetto beneficiario finale** deve inviare la documentazione richiesta **entro 3 mesi** dalla comunicazione di avvio attività ispettiva

- Le proposte di delibera relative agli esiti dei controlli documentali sono sottoposti dal Gestore del Fondo al Consiglio di gestione **entro 3 mesi** dalla data di arrivo della documentazione o di completamento della stessa.
- Nel caso in cui la documentazione inviata dal soggetto beneficiario finale risulti completa, e l'attività di verifica non evidenzia ulteriori criticità, il Gestore del Fondo propone al Consiglio di gestione di deliberare la conferma della garanzia concessa.
- In caso di **mancato invio della documentazione** ovvero in caso di **esito negativo della verifica documentale**, fatta salva l'efficacia della garanzia nei confronti del soggetto richiedente, il Gestore del Fondo avvia il procedimento di **revoca dell'agevolazione** nei confronti del soggetto beneficiario finale

Adempimenti controlli documentali – Soggetto Beneficiario Finale

Modalità operative di effettuazione dei controlli documentali

Il **soggetto beneficiario finale**, ai fini dell'istruttoria dei controlli documentali ovvero dell'istruttoria per le richieste di escussione, deve inviare la documentazione necessaria per le ulteriori verifiche relative:

- alle operazioni finanziarie **a fronte di investimenti** (relazione finale e documentazione attestante la realizzazione del programma di investimento);
- **ai dati economico finanziari acquisiti dal Portale per le imprese**. La documentazione contabile utilizzata (bilanci/dichiarazioni fiscali) deve essere inviata entro il termine di tre mesi dalla richiesta;
- **al requisito di PMI**. La documentazione attestante la dimensione aziendale del soggetto beneficiario finale e dei soggetti a questi eventualmente legati da rapporti di associazione/collegamento deve essere inviata entro il termine di tre mesi dalla richiesta

In caso di mancato invio della documentazione ovvero in caso di esito negativo della verifica documentale, fatta salva l'efficacia della garanzia nei confronti del soggetto richiedente, il Gestore del Fondo avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale

Adempimenti controlli documentali – Soggetto Beneficiario Finale

Revoca dell'agevolazione

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, fatta salva l'efficacia della garanzia nei confronti del soggetto richiedente, il Gestore del Fondo avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale:

- qualora il programma di investimento oggetto delle operazioni finanziarie a fronte di investimenti non sia completato entro 3 anni dalla data del perfezionamento dell'operazione finanziaria;
- qualora dalla relazione finale sul programma di investimento inviata dal soggetto beneficiario finale emerga il completamento parziale del programma di investimento, l'agevolazione è revocata in misura proporzionale;
- qualora la relazione finale sul programma di investimento non sia conservata per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal Fondo e non sia trasmessa dal soggetto beneficiario finale al Gestore del Fondo entro il termine di un mese dalla richiesta (D.O. Parte VII, paragrafo A.3);
- qualora il soggetto beneficiario finale non sia in possesso dei requisiti di PMI contrariamente a quanto dichiarato sull'Allegato 4
- qualora il soggetto beneficiario finale non fornisca al Gestore, entro 3 mesi dalla richiesta dello stesso, la documentazione contabile necessaria per la verifica dei dati del modulo economico finanziario alimentati dal soggetto richiedente attraverso acquisizione automatica dal Portale delle imprese;
- qualora sia verificata la mancata rispondenza sostanziale con i dati inseriti nel Portale delle Imprese e la documentazione contabile trasmessa;
- qualora l'Allegato 4 contenga dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti
- qualora subentri un nuovo soggetto beneficiario finale non avente i requisiti per l'ammissione alla garanzia (ad esclusione della persona fisica in caso di cancellazione della ditta);
- qualora il soggetto beneficiario finale sia destinatario di provvedimenti giudiziari.

Controlli documentali per Operazioni finanziarie a fronte di investimenti (1/3)

- Il programma di investimento oggetto delle operazioni finanziarie a fronte di investimenti deve essere completato dal soggetto beneficiario finale, **a pena di revoca dell'agevolazione**, entro:
 - 1) nel caso di perfezionamento dell'operazione finanziaria in un'unica soluzione, **3 anni** dalla data del predetto perfezionamento;
 - 2) nel caso di perfezionamento dell'operazione finanziaria in più tranches, **3 anni** dalla data in cui l'operazione finanziaria è stata perfezionata in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla garanzia
- Per data di completamento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rientrante nel programma di investimento.
- Completato il programma di investimento, i soggetti beneficiari finali devono predisporre **una relazione finale**, firmata dal legale rappresentante con le formalità previste dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al programma di investimento presentato, l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attività prevista, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati.

Controlli documentali per Operazioni finanziarie a fronte di investimenti (2/3)

- A pena di revoca dell'agevolazione, la relazione finale sul programma di investimento deve essere **conservata per un periodo di 5 anni** dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal Fondo e deve essere trasmessa dal soggetto beneficiario finale al Gestore del Fondo, entro un mese dalla relativa richiesta, ai fini dell'espletamento dei controlli documentali di cui alla Parte V delle Disposizioni Operative, ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di escussione della garanzia di cui alla Parte VI delle D.O.
- Qualora dalla relazione finale sul programma di investimento inviata dal soggetto beneficiario finale emerga il **completamento parziale del programma di investimento**, l'agevolazione è revocata in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
- Nel caso in cui l'operazione finanziaria sia sottoposta ai controlli documentali di cui alla Parte V e **il programma di investimento non sia ancora stato completato**, il termine 1 mese, relativo all'invio della relazione finale sul programma di investimento può essere prorogato, su delibera del Consiglio di gestione, fermo restando il termine di completamento del programma di investimento, soltanto se la proroga è richiesta mediante PEC o Portale FdG, prima della scadenza del termine stesso e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili, a giudizio del Consiglio di gestione, a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito il completamento. In tale caso, inoltre, sono sospesi i termini di conclusione del controllo documentale di cui alla Parte V delle D.O.

Controlli documentali per Operazioni finanziarie a fronte di investimenti (3/3)

CAUSE E PROCEDIMENTO DI REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, fatta salva l'efficacia della garanzia nei confronti del soggetto richiedente, il Gestore del Fondo avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale:

- qualora il programma di investimento oggetto delle operazioni finanziarie a fronte di investimenti non sia completato 3 anni dalla data del perfezionamento dell'operazione finanziaria;
- qualora la relazione finale sul programma di investimento non sia conservata per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal Fondo e non sia trasmessa dal soggetto beneficiario finale al Gestore del Fondo entro il termine di un mese dalla richiesta (D.O. Parte VII, paragrafo A.3).

Controlli documentali per la verifica dei parametri dimensionali

Nel corso dei controlli documentali il Gestore del Fondo verifica che il soggetto beneficiario finale **rispetti i parametri dimensionali** previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, anche alla luce delle indicazioni fornite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, come dallo stesso dichiarato nell'Allegato 4 sottoscritto dal soggetto beneficiario finale.

- A tal fine, il Gestore del Fondo richiede al soggetto beneficiario finale, mediante Portale FdG, idonea documentazione comprovante il rispetto, alla data di sottoscrizione dell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative, dei predetti parametri dimensionali, tra cui:
 - a) la **documentazione contabile** del soggetto beneficiario finale e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento;
 - b) la documentazione comprovante la **compagine societaria** del soggetto beneficiario finale e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento;
 - c) la documentazione comprovante il **numero medio mensile degli occupati** del soggetto beneficiario finale e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento nell'ultimo esercizio (es. Uniemens);
 - d) nel caso di imprese beneficiarie **collegate e/o associate a società fiduciarie**, documentazione relativa al soggetto fiduciante (documentazione contabile, documentazione relativa al numero degli eventuali ULA, documentazione relativa alle eventuali relazioni di associazione e/o collegamento del fiduciante con altre imprese);
 - e) nel caso di imprese beneficiarie **collegate e/o associate a trust**, il contratto di trust al fine di verificare eventuali rapporti di associazione/collegamento riferibili al trustee, al disponente, ai beneficiari e ad altri soggetti coinvolti, ovvero anche a più di uno dei soggetti coinvolti a seconda delle clausole contrattuali;
 - f) nel caso di imprese beneficiarie **collegate e/o associate a società estere**, documentazione relativa all'impresa estera (documentazione contabile, documentazione relativa al numero degli eventuali ULA, documentazione relativa alle eventuali relazioni di associazione e/o collegamento con altre imprese), non rilevando la nazionalità della stessa.

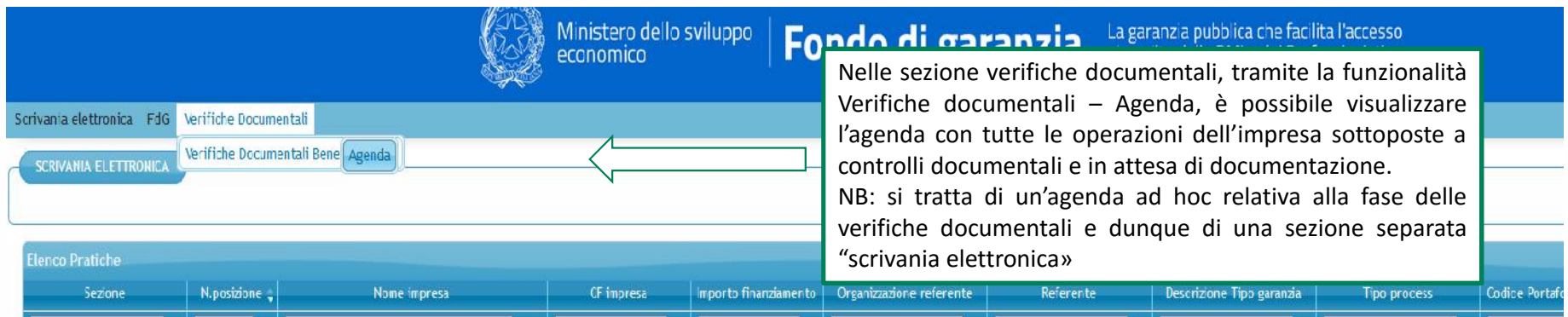
Controlli documentali per la verifica dei dati economico finanziari acquisiti dal Portale per le Imprese

Ai fini dell'espletamento dei controlli documentali , qualora, in fase di compilazione della richiesta di garanzia, il soggetto richiedente abbia alimentato i dati del modulo economico-finanziario del modello di valutazione attraverso acquisizione automatica dal Portale per le imprese, il Gestore del Fondo verifica la rispondenza sostanziale dei predetti dati con quelli risultanti dalla documentazione contabile del soggetto beneficiario finale.

A tal fine, il Gestore del Fondo richiede al soggetto beneficiario finale, mediante PEC, Portale FdG ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno:

- a) nel caso di soggetti beneficiari finali costituiti in forma di società di capitali, gli ultimi due bilanci completi e depositati presso l'Amministrazione competente alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia;
- b) nel caso di soggetti beneficiari finali costituiti in forma di società di persone e/o ditte individuali e in regime di contabilità ordinaria, le ultime due dichiarazioni fiscali presentate, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, complete di Modello Redditi (ex Unico) e Modello Irap, all'Amministrazione competente;
- c) nel caso di soggetti beneficiari finali costituiti in forma di società di persone e/o ditte individuali e in regime di contabilità semplificata, le ultime due dichiarazioni fiscali presentate, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, complete del Modello Redditi (ex Unico), all'Amministrazione competente.

Adempimenti controlli documentali – Soggetto Beneficiario Finale (1/2) Portale Fdg



Ministero dello sviluppo economico | **Fondo di garanzia** La garanzia pubblica che facilita l'accesso

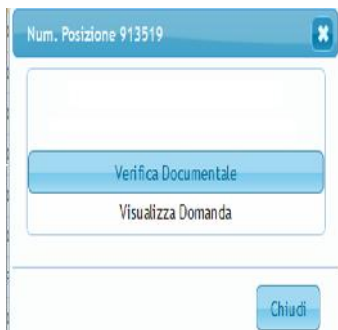
Scrivania elettronica Fdg Verifiche Documentali

SCRIVANIA ELETTRONICA Verifiche Documentali Bene Agenda

Elenco Pratiche

Sezione	N. posizione	Nome impresa	CF impresa	Importo finanziamento	Organizzazione referente	Referente	Descrizione Tipo garanzia	Tipo process	Codice Portafoglio
---------	--------------	--------------	------------	-----------------------	--------------------------	-----------	---------------------------	--------------	--------------------

Nelle sezione verifiche documentali, tramite la funzionalità Verifiche documentali – Agenda, è possibile visualizzare l'agenda con tutte le operazioni dell'impresa sottoposte a controlli documentali e in attesa di documentazione.
NB: si tratta di un'agenda ad hoc relativa alla fase delle verifiche documentali e dunque di una sezione separata "scrivania elettronica"



Num. Posizione 913519

Verifica Documentale

Visualizza Domanda

Chiudi

Selezionando l'operazione d'interesse, il tasto "funzionalità" e infine la voce **"verifica documentale"** si accede alla pagina destinata all'upload dei documenti richiesti per la verifica

Adempimenti controlli documentali – Soggetto Beneficiario Finale (2/2) Portale Fdg

La Scheda verifica documentali è divisa in **due sezioni**:

- **“documenti obbligatori”**
- **“documenti facoltativi”**

Per chiudere l’adempimento sulle verifiche documentali, occorre:

inserire tutti i documenti previsti dalla sezione “documenti obbligatori” e cliccare sul tasto “conferma”

Qualora non siano stati caricati tutti i documenti richiesti non è possibile effettuare la conferma e quindi chiudere l’adempimento. Cliccando sul tasto compare un messaggio bloccante: **“Attenzione manca un documento richiesto”**.

Qualora, invece, la conferma avvenga regolarmente: compare una finestra con il seguente testo **“Invio documentazione completato”**.

N.B. Una mail di conferma viene inviata all’indirizzo di posta elettronica al soggetto beneficiario finale e l’operazione scompare dall’Agenda delle verifiche documentali.

Forma Giuridica	Società responsabile (2) limitata
EMAIL COMUNICAZIONE VERIFICHE DOCUMENTALI	
DOCUMENTI OBBLIGATORI	
Idonea documentazione comprovante la compagine societaria del soggetto beneficiario finale alla data di presentazione della richiesta di ammissione	Upload
Idonea documentazione comprovante il numero medio mensile degli occupati del soggetto beneficiario finale nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di ammissione	Upload
Idonea documentazione comprovante la dimensione, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, del soggetto beneficiario finale e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005	Upload
DOCUMENTI FACOLTATIVI	
Dimensione Aziendale - Ulteriore documentazione	Upload
Esdi Conferma	